



PROVVEDIMENTO N.2/19/COMM-E DEL 13/12/2019

OGGETTO: *Determinazioni in ordine allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali dell'Ente ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Elettorale.*

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **tredecimi** del mese di **dicembre**,

Premesso che con il Decreto del 20 marzo 2019 del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è stato nominato un Commissario Straordinario dell'Ente nella persona del Prof. Eugenio D'Amico "con il compito di salvaguardare la corretta gestione e di avviare e concludere, entro sei mesi dalla nomina, la procedura per rieleggere gli amministratori dell'Ente";

Considerato che, con il medesimo Decreto, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di cui, contestualmente, il Commissario Straordinario ha assunto le funzioni;

Considerata altresì la proroga, per ulteriori sei mesi e pertanto fino al giorno 19 marzo 2020, del mandato commissariale avvenuta con Decreto del 18 settembre 2019 del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- visto il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509;
- visto l'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103;
- visti gli articoli 5 e 6 dello Statuto relativi agli "Organi" ed ai "Criteri di elezione degli Organi dell'Ente";
- visto il Regolamento Elettorale dell'Ente e, in particolare, letto l'art. 10, relativo alla "Disciplina dei procedimenti elettorali";
- visti, altresì, gli art. 3, 4 e 5 del Regolamento Elettorale relativi all'elettorato attivo e passivo, alle ipotesi di ineleggibilità e decadenza ed incompatibilità;
- visto il provvedimento di indizione delle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali per il quadriennio 2020-2024, adottato in data 09/12/2019 e considerato che la sessione primaria delle elezioni si svolgerà nelle seguenti date: 27/28/29 gennaio 2020;
- ritenuto opportuno, in vista dello svolgimento delle elezioni, procedere ad una ricognizione delle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari in tema di diritti elettorali e, in particolare, di requisiti di elettorato attivo e passivo nonché adottare istruzioni integrative ed esplicative per l'attuazione delle procedure elettorali compreso il voto elettronico;
- valutata e approvata la procedura per il "Voto Elettronico" predisposta per l'Ente dalla Società IDTECHNOLOGY, appositamente incaricata, e approvate le "Istruzioni per il voto elettronico" allegate al presente provvedimento;
- ritenuto di considerare soddisfatto il requisito della regolarità contributiva, previsto dall'art. 4, comma 1 lett. f) del Regolamento Elettorale ai fini dell'elettorato passivo, sia nel caso di integrale versamento della contribuzione dovuta sulla base delle dichiarazioni reddituali presentate dall'iscritto sia anche nel caso di presentazione, da parte del candidato, di una domanda di dilazione di pagamento del dovuto volta a regolarizzare integralmente la posizione debitoria;
- ritenuto, altresì, ai soli fini elettorali, di non considerare rilevante ai fini della valutazione della regolarità contributiva del candidato il mancato pagamento degli importi relativi al saldo contributivo del 2018 ed alla contribuzione minima 2019,;



- letto e condiviso quanto riportato nel documento allegato, predisposto dagli Uffici ed allegato al presente provvedimento, relativamente a "Requisito di regolarità contributiva per l'esercizio del diritto di elettorato passivo"

DELIBERA

- di approvare la procedura per la regolarizzazione della posizione contributiva dei candidati alle elezioni ENPAPI, così come descritta nel documento allegato, denominato "Requisito di regolarità contributiva per l'esercizio del diritto di elettorato passivo"(allegato 1);
- di approvare le "Istruzioni di voto", allegate e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (allegato 2);
- di adottare le "Istruzioni per il voto elettronico" allegate e che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (allegato 3);
- di pubblicare le suddette Istruzioni sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione dedicata alle Elezioni e di trasmetterle agli Ordini Provinciali delle Professioni Infermieristiche.

Il Commissario Straordinario
Prof. Eugenio D'AMICO



Elezione dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione di ENPAPI - Quadriennio 2020-2024

ISTRUZIONI DI VOTO

Disciplina dei procedimenti elettorali: elettorato attivo e passivo, Commissione Elettorale

(Allegato al Provvedimento del Commissario Straordinario n.2/19/COMM-E del 13/12/2019)

In data 09 dicembre 2019 sono state indette le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di ENPAPI per il quadriennio 2020-2024, che avranno luogo in prima tornata **dal 27 al 29 gennaio 2020, dalle ore 10,00 del 27 gennaio alle ore 16,00 del 29 gennaio 2020.**

La procedura elettorale è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale che prevede lo svolgimento di due sessioni elettorali, denominate sessione primaria e sessione secondaria: nella sessione primaria vengono eletti i Delegati elettori, che costituiscono l'Assemblea dei Delegati; nella sessione elettorale secondaria, l'Assemblea dei Delegati elegge i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione.

I procedimenti elettorali sono disciplinati, oltre che dallo Statuto e dal Regolamento anche dalle istruzioni integrative ed esplicative adottate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Elettorale.

Elettorato attivo

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Elettorale, il diritto di elettorato attivo spetta a ciascun libero professionista o collaboratore formalmente iscritto all'Ente alla data in cui sono indette le elezioni e non cancellato ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di Previdenza o la cui posizione sia stata dichiarata inefficace per carenza dei requisiti per l'esercizio della professione infermieristica, come previsto al comma 3 dell'art. 1 del Regolamento di Previdenza. E' iscritto all'Ente anche colui al quale sia stato riconosciuto il godimento dell'esonero dalla contribuzione, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Previdenza o lo status di pensionato.

A norma dell'art. 7, comma 2, del Regolamento Elettorale *"Gli iscritti all'Ente costituiscono il Collegio Elettorale provinciale"* e che, ai sensi dell'art. 9 del medesimo Regolamento, *"Nella sessione primaria gli aventi diritto al voto possono votare solamente nel Collegio di appartenenza"*. La Legge 11 gennaio 2018 n. 3 contenente *"Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute"* ha fatto confluire gli Assistenti Sanitari dalla Federazione IPASVI, oggi trasformata in Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), nella Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (F.N.C.P.T.S.R.M.). Al riguardo, si precisa che:

- per "Collegio elettorale provinciale" di cui all'art. 7, comma 2 del Regolamento Elettorale si deve intendere l'area geografica provinciale, a prescindere dalla presenza sul territorio di uno solo o più Ordini cui risultino iscritti aventi diritto al voto e per "Collegio elettorale di appartenenza" debba intendersi ordinariamente quello di residenza ovvero, per gli Assistenti Sanitari, il Collegio provinciale IPASVI di precedente appartenenza, per come censito nel database ENPAPI;
- l'assegnazione di ciascun Iscritto-elettore allo specifico Collegio elettorale provinciale è effettuata da ENPAPI sulla base del proprio *data-base*, aggiornato sulle comunicazioni ricevute da parte dei singoli Iscritti sui quali, ordinariamente, ricade l'onere di comunicare eventuali modifiche dei propri dati anagrafici;
- al fine della determinazione del limite massimo di 50 componenti del Consiglio di Indirizzo Generale- di cui all'art. 12, commi 2 e 3, del Regolamento Elettorale così come modificato dall'art. 1, comma 98, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 contenente il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"* che ha stabilito: *"All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: «per ogni frazione inferiore a mille» sono inserite le seguenti: «e nel massimo di cinquanta unità»* - debbano essere considerati tutti gli Iscritti alla Gestione Principale, alla Gestione Separata che non abbiano già una posizione nella Gestione principale, gli esonerati dalla contribuzione e tutti coloro i quali già godono di una prestazione previdenziale di natura pensionistica;



- in tema di elezioni secondarie, è prevista (art. 29, comma 2, lettera a) del Regolamento Elettorale) una quota garantita di candidature al Consiglio di Indirizzo Generale, pari al 15%, arrotondato per difetto o per eccesso, a favore degli Iscritti alla Gestione Separata ENPAPI.

Elettorato passivo

Sono titolari del diritto di elettorato - ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Regolamento Elettorale, gli iscritti all'Ente da almeno due anni (alla data in cui sono indette le elezioni) in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 5, comma 2 dello Statuto, consistenti nell'aver svolto funzioni o compiti dirigenziali, consiliari, amministrativi o direttivi, per uno o più periodi complessivamente non inferiori al triennio, presso ordini professionali o presso altre istituzioni pubbliche o private.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Elettorale costituiscono cause di ineleggibilità e di decadenza:

- a) l'aver subito, nei dieci anni precedenti la data di indizione delle elezioni un provvedimento disciplinare superiore alla censura da parte degli Organismi di rappresentanza della Categoria;
- b) l'aver svolto le funzioni o i compiti dirigenziali, consiliari, amministrativi o direttivi, di cui all'art. 5, comma 2, dello Statuto, presso aziende, enti, imprese o organizzazioni sottoposte alle procedure di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e procedure equiparate, ovvero ad amministrazione straordinaria nei quattro anni precedenti;
- c) aver riportato condanne o sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica o contro la Pubblica Amministrazione ovvero per delitti non colposi per i quali la Legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- d) trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., ovvero essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- e) aver riportato condanne o sanzioni per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii.;
- f) non essere in regola con i versamenti dei contributi obbligatori dovuti sulla base delle dichiarazioni presentate, ovvero non aver provveduto alla regolarizzazione della posizione contributiva, incluso il versamento di sanzioni e interessi.

Saranno considerati in regola con i versamenti dei contributi obbligatori, ai fini del diritto all'elettorato passivo, coloro che abbiano provveduto al versamento integrale di tutti i contributi obbligatori, sanzioni ed interessi dovuti fino al momento della presentazione della candidatura. Il requisito della regolarità contributiva si intenderà soddisfatto anche nel caso di iscritti che siano in regola con un piano di rateizzazione del debito, deliberato dall'Ente. Nel caso in cui il candidato presenti una posizione contributiva non regolare dovrà provvedere alla regolarizzazione con le modalità ed entro i termini descritti nel documento denominato "**Requisito di regolarità contributiva per l'esercizio del diritto di elettorato passivo**".

Il possesso dei requisiti di elettorato passivo deve risultare da apposita autocertificazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 dagli interessati al momento della presentazione della candidatura e sarà verificato dall'Ente. ENPAPI effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati; i controlli saranno in ogni caso effettuati qualora sorgessero fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, secondo una valutazione effettuata dalla Commissione Elettorale. Ogni richiesta documentale afferente la comprova degli autocertificati requisiti di partecipazione alla competizione elettorale, in ragione della concentrazione dei tempi stabiliti dal Regolamento elettorale, dovranno essere prodotti entro 24 ore dall'eventuale richiesta della Commissione elettorale a pena di decadenza della candidatura presentata;

Non può essere eletto Delegato:

- chi non goda dell'elettorato passivo e non risieda nella circoscrizione del Collegio Elettorale Provinciale;
- chi sia stato membro del Consiglio di Indirizzo Generale o del Consiglio di Amministrazione, anche se dopo l'insediamento non abbia esercitato le funzioni fino alla scadenza del mandato, non può essere rieletto nella medesima carica per più di tre mandati consecutivi;



- i componenti della Commissione Elettorale (nelle elezioni in cui svolgono le loro funzioni);
- i componenti degli Organi di governo e di controllo degli Organismi di rappresentanza istituzionale della categoria professionale.

Non si può essere componente, nello stesso tempo, di più di un Organo Collegiale dell'Ente.

La candidatura all'elezione dell'Assemblea dei Delegati dovrà essere depositata presso gli Uffici dell'Ente o trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo: elezioni2020@pec.enpapi.it utilizzando il modulo disponibile nella sezione dedicata alle elezioni sul sito www.enpapi.it, a pena di irricevibilità, entro il 17 gennaio 2020, decimo giorno antecedente la data fissata per la votazione.

Commissione Elettorale

E' costituita presso il seggio elettorale la Commissione Elettorale che sarà composta dal Commissario Straordinario dell'Ente, che la presiede, e da altri due membri scelti tra gli iscritti all'Ente. La Commissione Elettorale ha il compito di presiedere allo svolgimento delle operazioni elettorali, che si terranno alla presenza di un Notaio.

Ai membri della Commissione Elettorale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del Regolamento Elettorale è riconosciuto un compenso forfettario pari a euro 320,00 (trecentoventi/00) più contributo Cassa e IVA, oltre al rimborso delle spese di vitto e trasporto (a piè di lista e con il tetto di spesa previsto per i rimborsi a favore dei Componenti gli Organi dell'Ente e previa presentazione di idoneo documento fiscale) e alla sistemazione alberghiera (in struttura selezionata dall'Ente e solo per i Commissari).

Determinazioni generali e finali

Ai sensi dell'art. 15, comma 3 del Regolamento Elettorale, ENPAPI riconoscerà un contributo economico, pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00), forfettarie e omnicomprendenti, a favore degli Ordini della Professione Infermieristica (OPI) che supportino l'Ente nell'organizzazione delle operazioni di voto.

Ai Componenti dell'Assemblea dei Delegati, inoltre, verrà riconosciuto il rimborso delle spese di vitto e trasporto per la partecipazione all'Assemblea (a piè di lista e con tetto di spesa previsto per i rimborsi a favore dei Componenti gli Organi dell'Ente, previa presentazione di idoneo documento fiscale).

L'Ente, durante il periodo elettorale, porrà a disposizione degli Iscritti un servizio di help desk che potrà essere contattato all'indirizzo PEC elezioni2020@pec.enpapi.it.

I quesiti di interesse generale pervenuti all'help desk saranno pubblicati, in forma anonima, con annessa risposta, nella sezione del sito www.enpapi.it dedicata alle elezioni. Le risposte ai quesiti, approvate dalla Commissione Elettorale avranno, infatti, piena validità ai fini della partecipazione alla competizione elettorale.

Per ogni informazione o chiarimento, inoltre, gli elettori potranno chiamare il numero dedicato **06.36704499**, che rimarrà a disposizione **dalle ore 8,30 alle ore 18,00 dei giorni del 27 e 28 gennaio 2020 e dalle ore 8.30 alle ore 16.00 del giorno 29 gennaio 2020**.

Gli Elettori che non abbiano ricevuto l'avviso d'indizione delle Elezioni contenente anche le credenziali di voto potranno, in ossequio a quanto previsto all'art. 16, comma 3, del Regolamento Elettorale, richiederne copia compilando il *form on line* presente nella sezione dedicata al "Voto Elettronico" del sito istituzionale.

Il Commissario Straordinario
Prof. Eugenio D'Amico